



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
Ufficio Progettazione Strategica

DRIVE

Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze

**Procedure e standard minimi di prestazione,
attestazione e sistema dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze**

- Linee guida -

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
CAPITOLO 1 - ASPETTI GENERALI	
1.1 Premessa.....	6
1.2 Requisiti di accesso	8
1.3 Funzioni e ruoli	9
1.4 Attività di promozione, divulgazione e informazione	9
1.5 Attivazione dei servizi.....	9
CAPITOLO 2 - IL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE	
2.1 Finalità e articolazione generale del servizio	10
2.2 Fase di identificazione.....	11
2.3 Fasi di valutazione e attestazione.....	14
CAPITOLO 3 - LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	
3.1 Finalità e articolazione generale del servizio	18
3.2 Identificazione.....	18
3.3 Composizione e nomina delle Commissioni di certificazione.....	19
3.4 Valutazione	21
3.5 Attestazione	23
CAPITOLO 4 - I RUOLI PREVISTI	
4.1 Funzioni.....	23
4.2 Elenchi regionali di esperti della “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP)	24
CAPITOLO 5 - TEMPI E COSTI DEI SERVIZI	
5.1 Costi dei servizi.....	25
5.2 Gettoni di presenza ai componenti degli organismi di valutazione e delle Commissioni...	26
5.3 Presentazione delle domande di accesso al servizio	27
5.4 Tempi di erogazione dei servizi	27
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
6.1 Formazione esperti della “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP)	28
6.2 Procedure temporanee di registrazione e rilascio di attestazioni.....	28
6.3 Monitoraggio	28
6.4 Evoluzione del sistema	28
6.5 Entrata in vigore.....	29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti comunitari:

- Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)” del 15 dicembre 2004;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009.
- Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, relativa alla convalida dell'apprendimento non formale e informale – 2012/C 398/01;
- Condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento permanente” di cui all'Allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, tra i criteri di adempimento, “l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE”, nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03), sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Riferimenti nazionali

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”.
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE

che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente ed all'organizzazione delle reti territoriali” del 10 luglio 2014;
- Intesa del 22.1.15 sullo schema di decreto interministeriale (Mlps-Miur) concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento al livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni relative vigenti;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Riferimenti regionali

- Legge Regionale n. 30 del 13 agosto 2015 - “Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”;
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 - “Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;
- D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 - “Legge regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28. Approvazione del Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;

- D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 - “Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi – Istituzione del Repertorio regionale delle attestazioni – Standard minimi”;
- D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012 e s.m.i., con la quale è stato approvato il documento metodologico “Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013 - “Istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”;
- D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 - “Linee Guida in materia di tirocini in attuazione dell'art. 1 comma 34 della legge n. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 recepite con DGR 747/2013. Approvazione disciplinare in materia di tirocini extracurricolari”;
- D.G.R. n. 420 dell'8 aprile 2014 - “D.Lgs 17 ottobre 2015 n.266 art.20 Approvazione Linee Guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP”;
- D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014 “Legge regionale n. 33/2003 Riordino del sistema formativo integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. Approvazione avviso pubblico”;
- D.G.R. n. 431 del 26 aprile 2016 - “Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato – Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi per l'apprendistato, ai sensi del D.Lgs n. 15 giugno 2015, n. 81”.
- D.G.R. n. 744 del 29 giugno 2016 – “D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015 e L.R. 13 agosto 2015, n. 30, art. 22, comma 2. Attuazione disposizioni statali e approvazione “DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la valorizzazione delle esperienze”.

CAPITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

1.1 Premessa

Le presenti Linee Guida disciplinano, a livello regionale, il sistema di riconoscimento e formalizzazione delle competenze professionali comunque e ovunque acquisite, ovvero in ambito formale, non-formale, informale, sulla scorta degli standard minimi stabiliti a livello nazionale e regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. d., e del Capo II del "Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze" (DRIVE), di cui alla D.G.R. n. 744 del 29 giugno 2016. I servizi a tal scopo erogati sono: a) servizio di individuazione e validazione delle competenze; b) servizio di certificazione delle competenze. A sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del DRIVE, le presenti Linee Guida sono integrate con le norme attuative relative al riconoscimento dei crediti formativi, nei termini di seguito specificati.

La Regione Basilicata è l'Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea.

L'"Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - Lavoro e Apprendimento Basilicata" (d'ora in avanti "Agenzia LAB"), di cui alla L.R. n. 9/2016, è l'Ente titolato all'erogazione di detti servizi ed esercita il suo ruolo secondo le norme e i regolamenti disposti dalla Regione Basilicata.

La Regione Basilicata vigila sulla corretta erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze a cura degli enti titolati, riservandosi di esercitare i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto delle procedure e degli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema.

Il sistema si fonda sui seguenti principi: a) le competenze delle persone hanno il medesimo valore indipendentemente dai contesti e dalle modalità di acquisizione e vengono individuate e valutate utilizzando i medesimi standard professionali di riferimento; b) le attestazioni rilasciate possiedono la medesima spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate; c) il servizio di individuazione e validazione e il servizio di certificazione delle competenze sono su base volontaria; ad essi il cittadino può accedere mediante esplicita richiesta; d) il "Documento di validazione" e il "Certificato di qualificazione professionale", rilasciati a conclusione rispettivamente del servizio di individuazione e validazione delle competenze e del servizio di certificazione delle competenze, costituiscono atti pubblici.

Ove non altrimenti e specificamente disposto, il servizio di individuazione e validazione delle competenze e il servizio di certificazione delle competenze, con riferimento al caso della certificazione in esito a percorsi non-formali/informali di apprendimento, non possono riguardare abilitazioni e qualificazioni che – pur ricadenti nella competenza regionale per quanto attiene agli aspetti formativi ed attestatori – sono relative ad attività e professioni regolamentate a livello

nazionale. Tale limite riguarda sia abilitazioni e qualificazioni regolamentate complete¹, sia UC associate esclusivamente ad esse. Analogamente riguarda altresì le qualificazioni normate a livello regionale espressamente acquisibili, per propria norma istitutiva, solo attraverso frequenza di specifico percorso formativo.

La non applicabilità dei servizi di individuazione e validazione delle competenze e del servizio di certificazione delle competenze non preclude – ove non altrimenti disposto – il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, così come disciplinato dal Dispositivo di riferimento.

Per quanto concerne l'individuazione e la validazione, limitatamente ai casi di cui al successivo par. 2.1, terzo capoverso, possono costituire oggetto del servizio anche competenze riferite a qualificazioni contenute in Repertori di altre Regioni. L'utilizzo di standard professionali esterni al “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Basilicata” (d'ora in avanti, RRPP), non è in alcun caso possibile con riferimento alla certificazione delle competenze.

L'unità minima oggetto di individuazione e validazione, ovvero di certificazione, è la UC (Unità di Competenza).

Nell'organizzazione ed erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, la Regione garantisce il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza di cui all'Allegato 5 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e le accezioni operative colà indicate e di seguito riportate:

- *Collegialità*: Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.
- *Oggettività*: Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accettare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando, o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
- *Terzietà*: Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.
- *Indipendenza*: Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

¹ Intendendosi per “qualificazione completa” o “intera”, una qualificazione comprendente l’aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale nella sua interezza.

La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell’Ente pubblico titolare, avviene in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e avendo cura di conferire i dati necessari alla dorsale informativa unica, di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, grazie alla progressiva inter-operatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

1.2 Requisiti di accesso

È requisito minimo per l’accesso ai servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali e informali, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione o il proscioglimento da esso.

L’accesso al servizio di individuazione e validazione avviene sulla base della dimostrazione o autodichiarazione di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto (formale, non formale, informale) in applicazione dei seguenti principi generali:

- possesso di esperienza lavorativa di durata congrua, maturata, anche non continuativamente, in un periodo temporale coerente in termini di recenza, anche sulla base di autodichiarazione, ove riferita a prestazioni non oggetto di contratto di lavoro;
- partecipazione intenzionale ad attività formative e di apprendimento realizzate in qualunque organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, congrue nei contenuti e nell’intensità maturata, anche non continuativamente, in un periodo temporale coerente in termini di recenza e dimostrate attraverso idonee attestazioni, ovvero autodichiarate nei casi in cui, per motivazioni oggettive e documentabili, non sia più possibile produrre le suddette attestazioni;
- possesso di esperienza acquisita nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, congrue nei contenuti e nell’intensità, maturata anche non continuativamente in un periodo temporale coerente in termini di recenza;
- opzionalmente, a rafforzamento e complementazione dell’insieme delle esperienze non formali ed informali di cui ai punti precedenti, possesso di titolo di studio, di qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, propedeutici anche per livello EQF all’apprendimento delle competenze oggetto di validazione/certificazione.

Per i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile l’attestazione della conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, ad un livello minimo B1, secondo gli standard “CEFR” (*Common European Framework of Reference for Languages*).

I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta di accesso al servizio di individuazione e validazione.

Il possesso di uno o più “Documento/i di validazione” costituisce requisito per accedere al servizio di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali e informali. Il servizio può riguardare unicamente UC validate.

Requisito di accesso al servizio di certificazione può altresì essere costituito dal possesso da parte dell’utente di attestazioni di certificazione, ovvero di certificazione e validazione, nel tempo conseguite, relative a tutte le singole UC costituenti una qualificazione “completa”.

Nel caso della certificazione in ambito “formale”, l’ammissione alla procedura avviene tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, in essa incluso l’eventuale “Dossier di riconoscimento” del credito di ammissione e/o dei crediti di frequenza.

1.3 Funzioni e ruoli

Ai sensi del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, Allegato 8, ai fini dell’erogazione del servizio sono previste le seguenti funzioni essenziali:

- a) Funzione di “Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze”;
- b) Funzione di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative”;
- c) Funzione di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”.

Come previsto dal DRIVE, l’esercizio delle suddette funzioni è subordinato al conseguimento delle relative abilitazioni (si veda il successivo par. 4.1) e, nel caso di cui al punto c), all’iscrizione agli appositi elenchi regionali di cui al successivo par. 4.2.

All’uopo la Regione Basilicata organizza ed eroga i necessari percorsi formativi e provvede al rilascio delle abilitazioni, sulla scorta degli standard professionali e formativi di cui al successivo par. 4.1.

1.4 Attività di promozione, divulgazione e informazione

Ente titolare ed Ente titolato provvedono alle necessarie attività di divulgazione informativa relativamente ai servizi, nonché ad intraprendere azioni atte a promuoverne la diffusione. Le medesime attività potranno essere svolte anche dai Centri per l’Impiego.

Le azioni di promozione, divulgazione e informazione potranno essere svolte sia in presenza (ad esempio “a sportello”, attraverso colloqui individuali, sessioni informative di gruppo, ecc.), sia a distanza (ad esempio attraverso l’ausilio di contenuti web quali testi informativi, videotutorial, ecc.).

1.5 Attivazione dei servizi

L’attivazione del servizio di individuazione e validazione, ove richiesto dal cittadino, è preceduta da una azione informativa/orientativa, la cui finalità specifica è quella di illustrare correttamente e

dettagliatamente il servizio al potenziale utente, nonché di verificare i fabbisogni di quest'ultimo e il possesso dei requisiti di accesso. Tale azione è svolta dall'Ente titolato o dal Centro per l'Impiego territorialmente competente.

L'utente che intenda accedere al servizio, dovrà farne richiesta all'Ente titolato, compilando e consegnando un apposito modulo. In caso di minore età del richiedente, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un genitore del minore o chi ne abbia la tutela.

Il servizio di certificazione si attiva automaticamente qualora la persona abbia frequentato un percorso formativo formale che prevede il rilascio di un certificato di qualificazione professionale e sia stata ammessa alla prova finale di accertamento delle competenze.

Nel caso di competenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non-formali o informali, l'accesso al servizio di certificazione delle competenze è subordinato al possesso di uno o più "Documento/i di validazione" – oppure al possesso di attestazioni di certificazione o di certificazione e validazione, relativamente a tutte le UC "componenti" una qualificazione completa – e necessita di un'apposita richiesta da parte dell'utente. In caso di minore età del richiedente, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un genitore del minore o chi ne abbia la tutela.

CAPITOLO 2 - IL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

2.1 Finalità e articolazione generale del servizio

Il processo di individuazione e validazione è il servizio finalizzato al riconoscimento, da parte dell'Ente titolato, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale.

Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di cui al RRPP, contenente le descrizioni standard dei contenuti del lavoro, espressi come profili professionali articolati per Unità di Competenza, purché si tratti di competenze sulle quali la Regione detiene competenza attestatoria, dunque ricomprese nel "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), anche non afferenti al "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" nell'ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 (QNQR)".

Limitatamente ai casi nei quali non siano presenti nel RRPP standard professionali congruenti con le competenze di cui la persona chiede la validazione, possono costituire oggetto di individuazione e validazione le competenze riferite a qualificazioni contenute in Repertori di altre Regioni, purché afferenti al Repertorio Nazionale sopra citato ed esclusivamente se già oggetto di programmazione dell'offerta formativa della Regione Basilicata, sulla base di valutazione di merito da parte della Regione finalizzata al recepimento nel proprio sistema, come specificato all'art. 2, comma 1, lett. b., del DRIVE.

In ogni caso, l’unità minima per la individuazione e la validazione delle competenze è la UC (Unità di competenza).

Il processo si compone di tre fasi: a) identificazione; b) valutazione; c) attestazione.

2.2 Fase di identificazione

La fase è rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla “messa in trasparenza” delle competenze acquisite ed alla elaborazione del “Documento di trasparenza”, sulla base del relativo format allegato al DRIVE.

Nel processo di individuazione delle competenze, la persona è supportata da un operatore a specializzato (EIC)², abilitato allo svolgimento della “Funzione di “Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze”, che, innanzitutto, definisce con l’interessato un “Patto di servizio” nel quale sono esplicitati gli impegni reciproci tra le parti. Successivamente, alla stipula del patto di servizio, l’operatore, anche a partire dal curriculum vitae dell’utente, utilizzando opportune metodologie: a) facilita la ricostruzione del quadro delle esperienze realizzate dalla persona, anche attraverso la raccolta delle “evidenze” che le comprovano; b) riconduce le competenze emerse agli standard professionali di cui al relativo repertorio regionale; c) supporta l’interessato nella composizione del “Documento di trasparenza”; d) fornisce ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Dette operazioni vengono condotte attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, che l’operatore avrà cura di annotare sinteticamente in un apposito Registro delle attività di individuazione e validazione, raccogliendo anche la firma dell’utente.

Possono essere oggetto della medesima azione di identificazione Unità di Competenza anche afferenti a differenti Settori Economico Professionali.

Il “Documento di trasparenza”, costituisce una “attestazione di parte prima”, per cui la validità delle informazioni in esso contenute è autodichiarata della persona. L’operatore supporta la persona nel percorso di “emersione” delle proprie competenze, selezione e organizzazione delle relative evidenze; garantisce che la forma e i contenuti della dichiarazione rispettino parametri e format stabiliti; al contrario, non riguarda la valutazione di merito delle competenze che la persona riferisce di possedere.

Le evidenze possono essere classificate attraverso la successiva tassonomia:

1. *Evidenze “documentali”*: sono rappresentate da documenti che costituiscono prove di apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riconducibili a questa categoria:

² Si veda il successivo par. 4.1.

- a) attestati, titoli, certificati, brevetti, patenti, che si riferiscono alle esperienze formative della persona (rilasciati da soggetti operanti nell'ambito dell'Istruzione o della formazione professionale accreditata, da soggetti privati non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale);
 - b) dichiarazioni relative alle esperienze lavorative/associative/di volontariato maturate dalle persone: dichiarazioni del datore di lavoro, dichiarazioni di clienti, contratti di lavoro e di collaborazione, dichiarazioni di associazioni/organismi di volontariato, lettere di referenze.
2. *Evidenze di “output”:* sono rappresentate da semilavorati o prodotti finiti, materiali o immateriali, realizzati dalla persona, atti a “testimoniare”, o a concorrere a testimoniare, il possesso di specifiche capacità tecnico-professionali. A titolo di esempio (l’elenco non è esaustivo): manufatti, programmi informatici (applicativi, siti web, ecc.), documenti e testi realizzati (ad esempio: documenti amministrativi, report tecnici, rapporti di ricerca, presentazioni, traduzioni, verbali, pubblicazioni, articoli giornalistici, testi informativi e divulgativi, materiali grafici e/o fotografici, brochure, ecc.). Tali evidenze, se possibile, vengono acquisite agli atti; laddove, invece, si riscontrino problematicità in tal senso, ad esempio dovute all’impossibilità, alla difficoltà tecnica o al costo di una loro riproduzione, l’operatore EIC, presane visione, di concerto con l’utente, predispone una descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle stesse, che verrà inserita nel “Dossier delle esperienze e delle evidenze” (vedi oltre). In tal caso, l’operatore EIC avrà altresì cura di far presente all’utente la necessità, in caso di prosecuzione del servizio con la fase di valutazione, di presentare l’evidenza in oggetto all’ “Organismo valutativo” competente per la valutazione ai fini della validazione delle competenze³, in occasione della propria audizione, per consentirne l’esame. Le evidenze di output risultano tanto più attendibili e utili al processo di individuazione delle competenze quanto più agevolmente e certamente riconducibili alla persona che le ha prodotte.
3. *Evidenze di “azione”:* riguardano non l’esito di un’attività produttiva ma l’attività in sé stessa in termini di “performance”, ovvero metodi, pratiche e comportamenti, che la persona mette in pratica nell’esercizio dell’attività stessa e che “testimoniano”, o concorrono a testimoniare, il possesso di specifiche capacità tecnico-professionali. In questo ambito, possono costituire evidenze (l’elenco è meramente esemplificativo): a) testimonianze di persone che hanno avuto modo di beneficiare dell’attività svolta dalla persona (ad esempio utenti/clienti) o, comunque, di osservare “in situazione” la performance della persona; b) registrazioni audio/video della performance.

In coerenza con quanto previsto dall’art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la persona può autocertificare il titolo di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica oltre all’iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e l’appartenenza a ordini professionali.

³ Si veda il successivo par. 2.3.

I principali criteri di riferimento per la selezione e l'accettazione delle evidenze a procedimento sono:

- *validità*: appurata attraverso la constatazione della correttezza formale del documento (ad esempio: presenza di firme, date e loghi su lettere, attestazioni, contratti, ecc.) e degli elementi descrittivi minimi utili al processo (ad esempio: l'indicazione del ruolo ricoperto, delle attività svolte, del periodo di riferimento);
- *coerenza*: verificata considerando la correlazione tra l'esperienza alla quale l'evidenza si riferisce e la/le competenze individuate. In sostanza, la coerenza va appurata considerando le due dimensioni che la connotano: la relazione evidenza/esperienza, ovvero che l'evidenza sia congrua rispetto all'esperienza che intende comprovare, e la relazione esperienza/competenza, ovvero che l'esperienza “comprovata” sia attinente rispetto alla competenza di cui si dichiara il possesso.

Una esperienza/evidenza può comprovare, o concorrere a comprovare, anche più di una competenza.

Le esperienze e le evidenze selezionate e raccolte saranno organizzate nel “Dossier delle esperienze e delle evidenze”, che sarà allegato al “Documento di trasparenza”, nel quale saranno indicate: le informazioni anagrafiche personali di utilità, i titoli di studio, le principali esperienze rilevanti ai fini del processo di validazione – formative, professionali, extraprofessionali (attività associative, sportive, di volontariato o altro), di cui verranno specificati i periodi di svolgimento, le principali caratteristiche oggettive (contesti di svolgimento, contenuti, esiti ecc.), le eventuali evidenze a supporto – , l'associazione tra esperienze e competenze individuate in relazione agli standard di riferimento.

Successivamente, l'EIC provvederà a compilare una tabella dalla quale emergerà l'associazione tra le Unità di Competenza individuate, qualificazioni professionali regionali, ADA nazionali di afferenza di queste ultime e relativa sequenza di processo, così come definita all'All. 2, comma 6, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015. Tale tabella è contenuta nel documento denominato “Schema di relazione UC-Sequenza di processo e Modulo di indicazione delle UC per le quali l'utente richiede la validazione”.

Sarà cura dell'operatore EIC, nel supportare l'utente, attenersi a logiche di efficienza ed efficacia per evitare di produrre Dossier corredati da un numero eccessivo di evidenze. In particolare, sarà opportuno non inserire nel Dossier evidenze relative a competenze la cui “copertura” è già adeguatamente saturata da evidenze di maggiori forza e coerenza.

L'operatore EIC suggerisce all'utente l'interruzione del servizio laddove non si rilevino le condizioni minime di successo in termini di validazione.

L'operatore EIC, previa comunicazione all'interessato, procede all'interruzione del servizio e provvede ad archiviare, precisandone la motivazione, il procedimento nel sistema informativo regionale (SICert) in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1, lett.b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dall'Allegato 5, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015.

L'interruzione del servizio può generarsi in funzione di diverse occorrenze, tra cui: a) manifestazione di cessato interesse da parte del richiedente; b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di accesso; c) mancanza di standard professionali riconducibili alle competenze dichiarate dalla persona e utilizzabili ai fini della validazione; d) incompetenza della Regione nell'attestare le competenze dichiarate dalla persona.

Qualora il processo di identificazione consenta di accettare la congruenza delle esperienze emerse con competenze codificate in standard professionali del RRPP (o anche non del Repertorio regionale, limitatamente ai casi previsti), per la cui certificazione sia competente la Regione, l'operatore EIC procede alla predisposizione del “Documento di trasparenza” e alla sua archiviazione, nonché alla registrazione sul SICert e alla consegna all'utente, unitamente al “Dossier delle esperienze e delle evidenze” e ad uno schema dal quale risulti l'associazione tra le UC messe in trasparenza e la sequenza di processo.

La positiva conclusione della fase di identificazione delle competenze da luogo a procedere alla successiva fase di validazione delle competenze messe in trasparenza.

Possono essere oggetto di validazione di ogni singolo procedimento UC, senza limiti numerici, afferenti ad una stessa sequenza di processo. L'utente, servendosi dell'apposito campo dello “Schema di relazione UC-Sequenza di processo e modulo di indicazione delle UC per le quali l'utente richiede la validazione”, indicherà per quali UC intende procedere con la fase di validazione. Nel caso in cui l'utente scelga di non proseguire con la fase di validazione, per tutte le UC messe in trasparenza o per alcune di esse, può comunque richiedere l'attivazione della fase di validazione alla LAB, mediante apposito modulo, entro un periodo non superiore a 2 anni dalla data di rilascio del “Documento di trasparenza”.

Il “Documento di trasparenza” è ammissibile quale evidenza, nel limite del proprio valore di attestazione di parte prima, nell'ambito del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, ove congruente per contenuti di esperienza, secondo quanto determinato dal Dispositivo di riferimento.

2.3 Fasi di valutazione e attestazione

La valutazione di merito è rivolta a verificare il possesso da parte della persona delle competenze di cui al “Documento di trasparenza”, con riferimento alle abilità e conoscenze previste dagli standard professionali di riferimento.

La valutazione è esercitata da un “Organismo valutativo” (OV) composto da: a) un soggetto, inquadrato nei ruoli dell'Agenzia LAB, abilitato a svolgere funzione di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” (EVC)⁴, che non abbia partecipato alla fase di individuazione delle competenze per la persona sottoposta a valutazione; b) un soggetto abilitato a svolgere la funzione di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e

⁴ Si veda il successivo par. 4.1.

professionale” (ECP)⁵, selezionato mediante estrazione casuale dagli elenchi di cui al successivo par. 4.2.

Possono essere oggetto del medesimo procedimento di validazione UC afferenti ad una stessa sequenza di processo, così come definita all’All. 2, comma 6, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015.

Per i casi in cui siano oggetto di validazione competenze di cui al RRPP ma non afferenti al QNQR, si applica per analogia il metodo di cui alle presenti Linee Guida.

UC relative ad attività generiche svolte nell’ambito di una specifica attività lavorativa (ad es. “*Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività*”, “*Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro*”), possono essere oggetto di validazione solo contestualmente ad altre UC caratterizzanti una determinata attività e “seguono” l’associazione alla sequenza di processo delle UC caratterizzanti.

La valutazione prevede, al minimo, l’esame del “Documento di trasparenza” e dell’allegato “Dossier delle evidenze e delle esperienze” e l’audizione del candidato, eventualmente un colloquio tecnico.

L’esame del “Documento di trasparenza” e del “Dossier delle esperienze e delle evidenze” e l’audizione, utilizzando l’apposita scheda, consentono una valutazione delle esperienze e delle evidenze associate ad ogni singola competenza oggetto di valutazione, sulla scorta di criteri di *attendibilità/certezza, grado di pertinenza e copertura, intensità/durata*.

* L’*attendibilità/certezza* di un’evidenza attiene al suo livello di credibilità e di fondatezza, in tal senso esprime un livello di attendibilità rispetto al fatto che l’esperienza di cui è a supporto abbia effettivamente avuto luogo, e potrà assumere i seguenti valori:

- minimo: nei casi consista in autodichiarazioni o output realizzati dall’utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale;
- medio: nei casi in cui consista in documenti adeguati ad attestare l’effettività dell’esperienza ma che tuttavia non ne chiariscono elementi rilevanti quali il contesto, i contenuti, ecc. ;
- massimo: nei casi in cui consista in documentazioni di particolare significatività, ad esempio attestati relativi a percorsi formativi, contratti di lavoro, ecc.

Il grado di attendibilità/certezza delle singole evidenze associate ad una data esperienza consente la valutazione complessiva del grado di attendibilità/certezza della esperienza medesima. Esso corrisponde al livello più alto raggiunto tra le evidenze ad essa associate. Se un’esperienza è supportata da un’unica evidenza, la sua attendibilità è pari all’attendibilità di tale evidenza.

* Il *grado di pertinenza e copertura* riguarda l’attitudine dell’esperienza ad aver generato apprendimenti pertinenti e adeguati al completo presidio dei contenuti, in termini di abilità e

⁵ Si veda il successivo par. 4.1.

conoscenze, della competenza oggetto di valutazione. Ad esso viene attribuito valore minimo, medio o massimo.

- * L'intensità/durata dell'esperienza attiene alla congruità e all'adeguatezza della combinazione di elementi di durata e intensità rispetto all'effettiva possibilità di aver generato apprendimenti. Anche l'intensità/durata sarà espressa attraverso l'attribuzione di un valore minimo, medio o massimo.

Sulla singola esperienza sarà espressa una valutazione aggregata rispetto ad ogni competenza alla quale risulti associata (un'esperienza può essere associata anche a più di una competenza). Tale valutazione assume il valore più basso tra quelli delle valutazioni espresse sui singoli criteri.

Successivamente alla valutazione delle singole esperienze si esprime una valutazione complessiva delle medesime, con riferimento alla competenza oggetto di valutazione. Il livello della valutazione complessiva delle esperienze associate ad una data competenza oggetto di valutazione, è dato dal valore aggregato massimo riscontrabile tra le esperienze ad essa associate. Le tabelle successive propongono alcuni esempi che mirano a chiarire il meccanismo valutativo sopra descritto.

**Esempio di valutazione del grado di attendibilità/certezza delle evidenze
a supporto delle esperienze associate ad una competenza X**

	Attendibilità / certezza dell'evidenza	Attendibilità / certezza dell'esperienza
Esperienza 1		
Evidenza 1	Minimo	MEDIO
Evidenza 2	Minimo	
Evidenza 3	Minimo	
Evidenza 4	Medio	
Esperienza 2		
Evidenza 1	Massimo	MASSIMO
Evidenza 2	Minimo	
Esperienza 3		
Evidenza 1	Medio	MEDIO

**Esempi di risultati valutativi sulla singola esperienza,
rispetto alla competenza X oggetto di valutazione**

	Attendibilità / certezza dell'esperienza	Grado di pertinenza e copertura	Intensità / durata	Valutazione aggregata
Esperienza 1	Medio	Minimo	Massimo	Minimo
Esperienza 2	Massimo	Medio	Massimo	Medio
Esperienza 3	Medio	Medio	Minimo	Minimo

**Esempio di risultato valutativo relativo alla valutazione complessiva delle
esperienze associate alla competenza X oggetto di valutazione**

Valutazione aggregata esperienza n. 1	Valutazione aggregata esperienza n. 2	Valutazione aggregata esperienza n. 3	Valutazione complessiva
Minimo	Medio	Minimo	Medio

Il grado di approfondimento della valutazione diretta, secondo la sequenza esame del Documento di trasparenza e audizione → (eventuale) colloquio tecnico – sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, all’Allegato 5 – è bilanciato in funzione dei risultati della valutazione relativa alle evidenze, condotta con i criteri e la procedura di cui sopra. In particolare:

- nel caso in cui la valutazione complessiva delle esperienze relativamente ad una determinata competenza oggetto di valutazione assuma valore massimo, si procederà alla validazione di detta competenza senza necessità di somministrazione di colloquio tecnico;
- nel caso in cui la valutazione complessiva delle esperienze relativamente ad una determinata competenza oggetto di valutazione assuma valore medio, si procederà alla somministrazione di un colloquio tecnico, mirato all’accertamento degli elementi di maggiore fragilità e indeterminazione emersi dall’esame delle evidenze;
- nel caso in cui la valutazione complessiva delle esperienze relativamente ad una determinata competenza oggetto di valutazione assuma valore minimo, si procederà alla somministrazione di un colloquio tecnico, particolarmente ampio e approfondito.

Il colloquio è strutturato e gestito dall’OV facendo riferimento, per quanto possibile, al portato di esperienza della persona, e può ricoprendere anche la discussione di casi pratici, nonché prevedere l’utilizzo di materiali di supporto quali: fotografie, campioni di prodotto/semilavorati, schemi, materiali video, diagrammi di flusso, ecc.

Sarà cura dell’esperto EVC predisporre il verbale di validazione, che sarà firmato da tutti i componenti dell’OV, nonché tracciare l’attività sull’apposito Registro delle attività di individuazione e validazione, raccogliendo anche la firma dell’utente.

Il verbale di validazione contiene: a) indicazione degli esiti della valutazione delle evidenze, secondo i modi e i criteri sopra precisati; b) aspetti essenziali del colloquio tecnico (se somministrato), con particolare riferimento alle principali domande poste e agli esiti in termini valutativi.

In caso di valutazione finale positiva, l’Ente titolato compila e rilascia alla persona il “Documento di validazione”, che è attestazione con valore di “parte seconda”, sulla base del relativo format allegato al DRIVE, conforme agli standard minimi di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, e provvede alla registrazione di quest’ultimo nel SICert.

In caso di valutazione negativa, l’esito viene comunque registrato nel SICert regionale a conclusione del servizio.

In caso di valutazione solo parzialmente positiva, il “Documento di validazione” viene compilato unicamente in relazione alle competenze validate. L’unità minima di validazione è rappresentata dalla UC (Unità di Competenza).

Gli aspetti organizzativi e logistici della valutazione, la nomina dei componenti l'OV, nonché le operazioni di predisposizione, rilascio e registrazione nel SICert del “Documento di validazione”, sono di competenza del Ente titolato, nel rispetto delle modalità e dei tempi (per i quali si rinvia al successivo par. 5.4) previsti dalle presenti Linee Guida.

Il “Documento di validazione” è ammissibile nell’ambito del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, ove congruente per contenuti di esperienza, concorrendo – in ragione della sua natura di attestazione pubblica valutativa di parte seconda – alla formulazione del giudizio relativamente alla dispensa di frequenza degli afferenti moduli/unità ed al credito di ammissione.

CAPITOLO 3 - LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

3.1 Finalità e articolazione generale del servizio

La procedura di certificazione delle competenze è il servizio finalizzato al rilascio del “Certificato di qualificazione professionale” attestante le competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle acquisite in contesti non formali o informali, o al rilascio, ove del caso, di altra attestazione di cui al Repertorio regionale delle attestazioni, ivi incluse quelle relative a qualificazioni regolamentate.

Il “Certificato di qualificazione professionale” costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico. Esso viene rilasciato dalla Regione Basilicata, sulla base del relativo formato allegato al DRIVE.

La procedura di certificazione delle competenze è articolata in tre fasi: a) identificazione; b) valutazione; c) attestazione.

3.2 Identificazione

L’identificazione consiste nella ammissione alla successiva fase valutativa. Possono configurarsi i seguenti casi:

- a) Nell’ambito della certificazione a valle di un percorso formativo formale completato, l’identificazione avviene con la formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica; e con l’ammissione all’esame finale per il conseguimento della qualificazione. In tal caso, l’accesso alla certificazione non va richiesto dall’interessato ma è automatico. Ove il partecipante al percorso abbia usufruito di crediti formativi, il relativo “Dossier di riconoscimento”, ivi incluse le evidenze relative ad eventuale individualizzazione degli apprendimenti, costituisce parte integrante della formalizzazione e, come tale, è posto a disposizione della Commissione di esame finale.
- b) Con riferimento agli apprendimenti acquisiti in contesti non-formali ed informali, o in contesto formale in caso di interruzione del percorso formativo, è requisito di accesso al servizio il “Documento di validazione”. La certificazione è possibile con esclusivo riferimento alle competenze validate. In tal caso, sono oggetto del medesimo processo

certificatorio UC singole o aggregate in profili professionali, per le quali la Regione ha titolarità certificatoria, presenti nel RRPP e associate al QNQR (ove non altrimenti disposto), afferenti alla stessa sequenza di processo, così come definita all'All. 2, comma 6, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015. UC relative ad attività generiche svolte nell'ambito di una specifica attività lavorativa (ad es. *"Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attività"*, *"Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro"*), possono essere oggetto di certificazione solo contestualmente ad altre UC caratterizzanti una determinata attività e “seguono” l'associazione alla sequenza di processo delle UC caratterizzanti.

- c) Requisito di accesso al servizio di certificazione può altresì essere costituito dal possesso da parte dell'utente di attestazioni di certificazione, nel tempo acquisite, relative a tutte le UC costituenti una qualificazione “completa”⁶, ovvero di attestazioni di certificazione e validazione, nel tempo acquisite, relative a tutte le UC costituenti una qualificazione “completa”. Per quanto concerne le UC già certificate, la valutazione avrà per oggetto la capacità dell'utente di presidiarle in modo globale e integrato rispetto al patrimonio di competenze previsto per la qualificazione completa.

Per i casi b) e c) l'accesso al servizio di certificazione delle competenze avviene mediante presentazione di richiesta, attraverso apposito modulo, da parte dell'utente alla LAB, mediante consegna a mano o via PEC.

3.3 Composizione e nomina delle Commissioni di certificazione

La nomina delle Commissioni di certificazione è competenza di Regione Basilicata, la loro composizione varia in funzione della tipologia di procedimento, come di seguito specificato:

- 1) Procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale;

La Commissione è così composta:

- Presidente;
- due commissari abilitati al presidio della funzione di “realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP);
- esperto di “pianificazione e realizzazione delle attività valutative” (EVC), con funzioni di supporto metodologico e segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Il Presidente è designato da Regione Basilicata tra il personale regionale o tra il personale di ARLAB, posto che non sia intervenuto in azioni concernenti formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione, documentazione, individuazione, validazione delle competenze dei candidati.

⁶ Con ciò riferendosi, nel linguaggio d'uso, ad una qualificazione comprendente l'intero aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale nella sua interezza.

L'esperto di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" (EVC) è designato da ARLAB, tra il personale inquadrato nei propri ruoli e abilitato al presidio della funzione, assicurando ampia rotazione di utilizzo.

I commissari abilitati al presidio della funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP), sono tratti da appositi elenchi, di cui al successivo par. 4.2, ed entrambi designati da ARLAB.

2) Procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali, autorizzati dalla Regione: a) finalizzati al conseguimento di qualificazioni complete relative ad attività e professioni regolamentate a livello nazionale o qualificazioni afferenti al "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" di cui ai DD.II. 30/06/2015 e 08/01/2018; b) non finalizzati al conseguimento di una qualificazione completa bensì alla certificazione di singole Unità di Competenza (UC) o di aggregati di UC, purché previsti dai relativi provvedimenti istitutivi o standard di riferimento⁷.

Salvo eventuali diverse disposizioni contenute nelle norme di regolamentazione di riferimento, la Commissione è così composta:

- Presidente, designato da Regione Basilicata tra il personale regionale;
- esperto di settore, in possesso di competenze significativamente attinenti ai contenuti oggetto di valutazione, designato dal soggetto attuatore tra le risorse professionali impegnate nella realizzazione dell'intervento formativo;
- rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, da questo designato.

Nei casi in cui si configuri la necessità di certificare una o più UC "aggiuntive" rispetto a quelle minime che caratterizzano un determinato percorso formativo, qualora queste ultime non ricadano nella competenza professionale dell'esperto di settore designato dall'OdF/soggetto attuatore, la Commissione, sarà integrata con uno o più esperti di contenuto con significativa esperienza professionale attinente dette UC aggiuntive, designato/i dalla Regione e tratto dagli elenchi, secondo le modalità di cui al successivo par. 4.2.

In ogni caso, la composizione delle Commissioni deve rispettare imprescindibilmente il principio di terzietà così come declinato all'All. 5 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015.

Per i suddetti procedimenti nei quali sia prevista la designazione in qualità di commissario di uno o più esperti abilitati al presidio della funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP) tratti dall'apposito elenco, di cui al successivo par. 4.2, qualora si registri l'insufficienza di detto elenco per la composizione di una Commissione di certificazione, il soggetto competente alla designazione provvede per chiamata diretta di esperti in possesso dei requisiti di cui al successivo par. 4.2. In tal caso, in prima istanza,

⁷ Tale procedura si applica anche in caso di percorsi formativi, anche relativi ad attività e professioni regolamentate a livello nazionale, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestazione dalla quale si evinca la frequenza del percorso e l'esito positivo degli apprendimenti

laddove possibile, il soggetto competente chiederà indicazione degli esperti da designare ad associazioni di categoria rappresentative a livello regionale o nazionale. La medesima procedura è adottata, nelle more della completa definizione degli elenchi regionali di esperti, laddove si registri l'assenza dell'elenco regionale di riferimento.

3.4 Valutazione

La valutazione delle competenze ai fini della loro certificazione è diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze da parte richiedenti e, nel caso di procedimento volto a certificare una qualificazione “completa” o “intera” (con ciò riferendosi ad una qualificazione comprendente l'aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale nella sua interezza), delle capacità di utilizzo integrato di tali competenze per il presidio delle attività ricollegabili allo standard del profilo professionale di riferimento per la valutazione.

L'esame consiste in una “prova pratica” e successiva “prova orale”.

La prova pratica:

- ha ad oggetto le competenze tecnico-professionali previste dagli standard professionali di riferimento;
- deve avere un carattere pratico/prestazionale e integrato, cioè deve essere articolata in modo da combinare, ove possibile, nei medesimi compiti/attività le diverse competenze oggetto di valutazione;
- deve essere contestualizzata all'interno di una situazione sufficientemente assimilabile a quelle riscontrabili in contesti lavorativi reali;
- al fine di facilitare il processo valutativo, anche delle singole competenze, è opportuno che la prova preveda una sequenza di compiti collegabili a specifiche attività e competenze.

La prova orale consiste in un colloquio individuale che, anche in riferimento agli esiti della “prova pratica”, è dedicata in particolare:

- all'accertamento di dimensioni complessive delle competenze, nonché (limitatamente al caso di percorso formale) alla riflessione circa l'iter formativo realizzato;
- all'approfondimento di specifici contenuti di abilità e conoscenza, presenti nel patrimonio di competenze degli standard professionali di riferimento per la valutazione.

Nel caso di procedimento certificatorio relativo ad una o più UC (dunque non ad un'intera qualificazione), la Commissione, sia per la prova pratica che per la prova orale, sarà chiamata ad esprimere un giudizio unicamente sul livello di presidio di ciascuna UC. L'idoneità rispetto all'UC si consegue sulla scorta dell'ottenimento di un giudizio di adeguatezza in tutti gli indicatori utilizzati, in entrambe le prove.

La prova orale ha luogo esclusivamente con riferimento alle UC per le quali il candidato abbia conseguito un giudizio di adeguatezza relativamente alla prova pratica.

Nel caso di procedimento certificatorio relativo ad un'intera qualificazione, la Commissione esprimerà una valutazione rispetto all'effettivo presidio da parte del candidato di ognuna delle UC componenti lo standard professionale associato alla qualificazione oggetto di valutazione, nonché alla sua capacità di agirle in modo globale e integrato. Il giudizio relativo ad ogni singola UC sarà espresso dalla Commissione, sia per la prova pratica che per la prova orale, in base una logica dicotomica: adeguato/non adeguato. La valutazione relativa al presidio integrato di tutte le UC componenti lo standard professionale avrà luogo solo nell'ipotesi in cui il candidato abbia ottenuto un giudizio di adeguatezza per ognuna di tali UC.

Nel caso in cui il candidato venga ritenuto non idoneo al conseguimento dell'intera qualificazione, è comunque possibile che la Commissione lo ritenga idoneo a conseguire la certificazione di una o più UC oggetto di valutazione. In tal caso, dunque, l'utente riceverà la certificazione limitatamente alle UC per le quali è risultato idoneo, e nel certificato non sarà fatta menzione delle UC per le quali il candidato non è risultato idoneo. Non è possibile il rilascio di certificazioni relative a singole competenze nel caso di qualificazioni relative ad attività e professioni regolamentate a livello nazionale.

Per ciò che concerne il procedimento certificatorio della qualificazione “completa” per candidati che presentino alcune o tutte UC già certificate, la valutazione avrà ad oggetto le singole UC validate (se presenti), non verranno valutate singolarmente le UC già certificate. La Commissione, valuterà invece, in ogni caso, la capacità del candidato di presidiare in modo globale e integrato tutte le UC associate alla qualificazione di cui il candidato chiede il rilascio.

Con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della prova pratica, l'esperto di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” (EVC) dispone l'allestimento del relativo setting (locali, strumentazioni, materiali, ecc.), anche su indicazioni dell'ECP. Nel caso di esame finale in esito a percorso formale, per l'allestimento dell'ambiente della prova pratica è competente il Soggetto Attuatore, che ne sopporta anche i relativi costi.

Nel caso di esame di certificazione successivo a validazione delle competenze, la competenza dell'allestimento è attribuita all'Agenzia LAB, che all'uopo utilizza, laddove necessario e possibile, adeguate strutture esterne.

Nei casi di oggettiva e motivata impossibilità ad allestire un congruo setting per lo svolgimento della prova pratica in termini di concreta prestazione lavorativa, la prova è espletata attraverso una dettagliata descrizione tecnica della prestazione stessa da parte del candidato, tale descrizione può avvenire, a discrezione della Commissione, in forma orale o scritta.

Per la progettazione delle prove di verifica delle competenze, la Commissione potrà fare uso, laddove possibile, delle “Schede di Caso”, di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, quali strumenti operativi a supporto della progettazione delle prove di valutazione, elaborati sulla scorta degli “Ambiti Tipologici di Esercizio” (ATE), di cui all'All. 2, punto 7, del suddetto D.I., intesi come descrittori che contestualizzano un'attività di lavoro o un insieme di attività di lavoro, nelle varie situazioni concrete possibili, in funzione di diversi fattori quali, ad esempio, i risultati attesi in termini di prodotto o servizio, le condizioni di esercizio, i livelli di

complessità, autonomia e responsabilità. Gli ambiti tipologici di esercizio, infatti “costituiscono riferimento per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze indipendentemente dai contesti di apprendimento” (D.I. 30/06/2015, All.2, punto 15).

Per tutte le fattispecie di procedimenti certificatori (in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale o in esito a percorsi formativi formali, autorizzati dalla Regione), l'esito finale si esprime in termini di idoneità.

Le Commissioni di certificazione operano nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo, secondo l'accezione ad essi data dall'All. 5, del D.I. 30/06/2015, riportati al precedente par. 1.1.

3.5 Attestazione

La compilazione e la stampa dei “Certificati di qualificazione professionale” o, ove del caso, di altra attestazione di cui al Repertorio regionale delle attestazioni, ivi incluse quelle relative a qualificazioni regolamentate, sono a cura della LAB, in caso di “Procedimento certificatorio di competenze precedentemente validate in esito al servizio di individuazione e validazione”, sono a cura del Soggetto Attuatore, in caso di “Procedimento certificatorio in esito ad un percorso formativo formale”. Per la compilazione e la stampa dovranno essere utilizzati i format forniti dall’Ufficio Regionale competente, da rispettare fedelmente, anche in termini di criteri editoriali (spazi, colori, caratteri, dimensioni, ecc.).

Il rilascio del “Certificato di qualificazione professionale” o, ove del caso, di altra attestazione di cui al Repertorio regionale delle attestazioni, ivi incluse quelle relative a qualificazioni regolamentate, è di competenza della Regione Basilicata, in quanto Ente titolare, e avviene per il tramite dell’Agenzia LAB, che provvede alla registrazione nel SICert, al fine di assicurare la tracciabilità delle attestazioni, e alla consegna agli interessati, fatto salvo quanto previsto dal successivo par. 6.2.

CAPITOLO 4 - I RUOLI PREVISTI

4.1 Funzioni

Le funzioni caratteristiche del sistema di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, così come declinate all’All. 8 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, sono presidiate dai seguenti ruoli:

- a. Esperto dell’“Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze” (EIC);
- b. Esperto di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” (EVC);
- c. Esperto della “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP).

L'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti a) e b) è esclusivamente riservato al personale dell'Agenzia LAB e subordinato al conseguimento delle relative abilitazioni, di cui al DRIVE. La Regione Basilicata provvede alla organizzazione ed erogazione dei relativi percorsi formativi e al rilascio delle abilitazioni, sulla base degli standard professionali e formativi allegati al DRIVE.

4.2 Elenchi regionali di esperti della “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP).

La Regione Basilicata istituisce elenchi regionali di esperti provenienti dal mondo del lavoro e della formazione professionale, abilitati a svolgere la funzione, di cui al punto c) del precedente par. 4.1, di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”.

Ove possibile, gli elenchi sono correlati, in termini di tipologia e ampiezza di contenuti, all'articolazione del QNQR, con specifico riferimento alle “sequenze di processo”, di cui all'All.2, comma 6, del D.I. 30/06/2015. In sostanza, la logica adottata per la formazione degli elenchi prevede la corrispondenza tra elenchi regionali degli esperti e “sequenze di processo”, intese quali declinazioni dei processi produttivi funzionalmente ad una loro efficace e completa descrizione. A tale criterio si può derogare: a) in presenza di una peculiarità molto forte di determinate “aree di attività”, in tal caso, l'elenco regionale di esperti potrà essere “collegato” alla specifica ADA nazionale di riferimento, così come definita al suddetto comma 6, D.I. 30/06/2015; b) in presenza di forti similitudini tra “sequenze di processo”, in tal caso un unico elenco potrà essere collegato a due o più “sequenze di processo”.

Nel caso di procedimenti certificatori relativi ad abilitazioni non collegabili a profili professionali di cui al RRPP⁸ ma comunque afferenti al RRQ, gli elenchi regionali di esperti della Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP), non sono correlati, alle “sequenze di processo”, di cui all'All.2, comma 6, del D.I. 30/06/2015, bensì in modo specifico, ad ognuna delle abilitazioni di cui sopra.

La Regione procede alla costituzione degli elenchi, con una logica di progressività nel tempo e sulla scorta di un criterio di priorità, nonché, ordinariamente con cadenza semestrale, al loro mantenimento / aggiornamento.

La formazione degli elenchi avviene sulla scorta di un meccanismo di indicazione degli esperti da parte dei seguenti soggetti proponenti:

- a) organizzazioni datoriali e di rappresentanza dei lavoratori maggiormente significative sul territorio della Basilicata;
- b) Soggetti attuatori (Organismi di Formazione accreditati).

⁸ A titolo di esempio, tale caso si verifica in relazione all’“Abilitazione all’attività di Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010”.

Detti soggetti forniscono indicazione degli esperti, con il consenso degli stessi, nei modi e nei tempi comunicati loro dalla Regione. Ordinariamente e salvo diversa indicazione, per ogni elenco ognuno dei suddetti soggetti proponenti può candidare un massimo di due esperti, in possesso dei requisiti personali e professionali di seguito indicati, in coerenza con quanto dettato dal D.I. 30/06/2015, all'All. 8:

Requisiti personali:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Età compresa tra 25 e 70 anni.

Requisiti professionali

Alternativamente:

- c) esperienza professionale, certificata, di almeno cinque anni, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci. L'esperienza può concernere direttamente i contenuti professionali richiesti, ovvero attività relative al coordinamento, alla supervisione o alla valutazione di soggetti che esercitino professionalmente attività lavorativa pertinente ai contenuti richiesti;
- d) esperienza didattica: significativamente attinente ai contenuti richiesti, per un minimo di 30 ore di docenza annue, per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni e 3 anni negli ultimi 5.
- e) chiara fama o riconosciuto prestigio professionale a livello nazionale o internazionale.

La Regione procede alla costituzione dei relativi elenchi a seguito della selezione per titoli degli esperti indicati. In caso di mancato superamento della suddetta selezione, il soggetto proponente ha la possibilità, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione, di comunicare una ulteriore candidatura.

Ogni esperto potrà essere simultaneamente presente in un massimo di 4 elenchi, posto che possieda pienamente i requisiti di accesso per ognuno di essi.

L'iscrizione negli elenchi ha durata triennale ed è imprescindibilmente subordinata alla preliminare frequenza di un percorso formativo ad hoc, successivo all'avvenuta selezione per titoli, sulla base dello standard formativo allegato al DRIVE. La formazione è curata dall'Agenzia LAB, fatto salvo quanto previsto dal successivo par. 6.1.

L'esperto percepirà un compenso sotto forma di "gettone di presenza", legato alle giornate di partecipazione alle attività valutative, come precisato nel successivo par. 5.2.

CAPITOLO 5 - TEMPI E COSTI DEI SERVIZI

5.1 Costi dei servizi

Per quanto attiene al servizio di individuazione e validazione: la fase di identificazione costituisce una prestazione gratuita per il cittadino; il costo della fase di valutazione e attestazione è invece a carico del richiedente.

Il costo del servizio di certificazione in ambito non-formale e informale, sia per quanto concerne la fase di valutazione che quella di attestazione, è a carico del richiedente.

Il costo onnicomprensivo a carico dell'utente è così determinato:

- per la valutazione e attestazione in ambito di validazione: 175,00 Euro;
- per la valutazione e attestazione in ambito di certificazione: 375,00 Euro.

Entrambi i suddetti costi si riferiscono a singoli procedimenti di validazione e di certificazione. Possono essere oggetto di validazione ovvero di certificazione nel medesimo procedimento, UC, senza limiti numerici, afferenti ad un'unica sequenza di processo, così come definita all'All. 2, comma 6, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015.

L'importo dovuto, che sarà comunicato nella sua esatta misura al richiedente con congruo anticipo, dovrà essere versato all'Agenzia LAB su un Conto Corrente all'uopo dedicato, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la valutazione.

Nel caso di certificazione in esito a percorso formativo formale, nessun costo aggiuntivo rispetto a quello del percorso è dovuto dall'utente. Il costo sarà sostenuto dal Soggetto Attuatore

Nell'ambito delle misure rivolte al diritto alla messa in valore degli apprendimenti, la Regione si riserva la facoltà, di stabilire, anche su base temporanea e/o periodica, modalità di accesso agevolate ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, prevedendo la riduzione di costo o la gratuità di una o più fasi dei servizi.

Eventuali variazioni successive della misura dei costi a carico degli utenti saranno approvate, con proprio atto, dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio regionale competente.

5.2 Gettoni di presenza ai componenti degli organismi di valutazione e delle Commissioni

Per quanto riguarda i procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale, di cui al precedente paragrafo 3.3., punto 1, ai dipendenti di ARLAB componenti degli OV nell'ambito della validazione delle competenze o delle "Commissioni di certificazione", nonché al Presidente delle medesime Commissioni, non è dovuto il gettone di presenza, in quanto trattasi di attività di istituito.

Agli esperti esterni componenti di OV nell'ambito della validazione delle competenze o delle Commissioni di certificazione, in qualità di esperti per la "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP), è riconosciuto un gettone di presenza pari a Euro 100,00, a lordo delle trattenute di legge, nonché, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute (una giornata nel caso di certificazione a valle di validazione, una giornata nel caso di valutazione attinente la fase di validazione).

Per quanto riguarda i procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali, al Presidente delle Commissioni, non è dovuto il gettone di presenza, in quanto trattasi di attività di istituito.

Al rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in quanto componente esterno della Commissione, è riconosciuto un gettone di presenza pari a Euro 60,00, a lordo delle trattenute di legge, nonché, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute fino ad un massimo di due giornate. Il medesimo trattamento economico del componente esterno è riconosciuto agli eventuali componenti aggiuntivi delle Commissione d’esame. Sono, invece, considerati componenti interni il Presidente della Commissione e l’esperto di settore designato dal soggetto attuatore.

Al pagamento dei gettoni di presenza provvede:

- ARLAB, nel caso di procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale;
- il Soggetto Attuatore, direttamente, in caso di procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali.

Eventuali successive variazioni del valore dei gettoni di presenza saranno approvate, con proprio atto, dal Dirigente pro tempore dell’Ufficio regionale competente.

5.3 Presentazione delle domande di accesso al servizio

Le richieste di accesso ai servizi di individuazione e validazione delle competenze e al servizio di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali/informali possono essere presentate, in qualsiasi momento dell’anno all’Agenzia LAB, mediante i modelli che all’uopo verranno predisposti, mediante consegna a mano o mediante PEC.

Per entrambi i servizi, in caso di minore età del richiedente, nella formulazione dell’istanza interviene anche un genitore del minore o chi ne abbia la tutela.

Le richieste di nomina di Commissioni in caso di procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali sono presentate dal soggetto attuatore all’Ufficio regionale competente.

5.4 Tempi di erogazione dei servizi

Entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso al servizio di individuazione e validazione delle competenze, l’Ente titolato realizza un primo colloquio con il richiedente. La convocazione per detto colloquio avviene con un preavviso minimo di 10 giorni. Entro e non oltre i 30 giorni successivi al primo colloquio, l’Ente titolato conclude il servizio con il rilascio del “Documento di trasparenza” o, in alternativa, con la registrazione nel SICert dell’interruzione del servizio, secondo quanto stabilito nel precedente par. 2.2.

In caso di prosecuzione del servizio con la validazione, le fasi di valutazione ed attestazione (rilascio del “Documento di validazione”) o, in alternativa, di registrazione dell’esito negativo della valutazione, nei modi previsti dal precedente par. 2.3, vengono concluse entro e non oltre i 45 giorni dal rilascio del “Documento di trasparenza”, o di richiesta di validazione, se quest’ultima avviene successivamente alla messa in trasparenza (entro massimo due anni dal rilascio del “Documento di trasparenza”). Lo svolgimento della valutazione ha una durata non superiore ad una giornata.

L’Ente titolato convoca l’utente per la valutazione con un preavviso minimo di 15 giorni.

Per quanto attiene al servizio di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali/informali, la relativa prova di valutazione è svolta entro e non oltre 2 mesi dalla presentazione di istanza di accesso al servizio. L’Agenzia LAB convoca l’utente per la valutazione con un preavviso minimo di 15 giorni. La prova valutativa ha una durata non superiore ad una giornata.

Le richieste di nomina di Commissioni in caso di procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali vanno inoltrate di norma almeno 30 giorni prima della data presunta d’esame. Per percorsi formativi di durata inferiore a 150 ore, la data presunta d’esame non può essere inferiore ai 10 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

6.1 Formazione esperti della “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP)

In fase di prima applicazione, anche sperimentale, delle presenti Linee Guida, la formazione degli esperti di cui al precedente par. 4.2 è curata dalla Regione.

6.2 Procedure temporanee di registrazione e rilascio di attestazioni

Nelle more di una piena implementazione del SICert, restano in vigore le procedure di registrazione e di rilascio di attestazioni attualmente in essere. In ogni caso, l’Ufficio regionale competente definisce le procedure da attuare.

6.3 Monitoraggio

Con atti successivi, la Regione individua adeguati indicatori al fine di procedere al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi di cui alle presenti Linee Guida.

6.4 Evoluzione del sistema

La Regione, anche a seguito delle attività di monitoraggio della prima fase di attuazione del Sistema, potrà individuare, a fronte di particolari esigenze o a seguito dell’evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati a svolgere i servizi di cui alle presenti Linee Guida, anche in forma temporanea.

6.5 Entrata in vigore

Le presenti Linee Guida entrano in vigore successivamente all'assunzione di tutti gli atti gestionali, ivi inclusa la modulistica di riferimento, a cura del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio regionale competente, e annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni regionali in materia in contrasto con esse.